

DELIBERA N. 59 DEL 25/05/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE VALDOSTANA VIGILI DEL FUOCO PER INAUGURAZIONE NUOVA SEDE "MAISON POMPIER"-CRÉPIN.

L'anno 2022 addì 25 del mese di maggio alle ore 12:30 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Assente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE VALDOSTANA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VALTOURNENCHE PER INAUGURAZIONE NUOVA SEDE "MAISON POMPIER"- CRÉPIN.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il giorno 28/05/2022 si terrà a Valtournenche, in frazione Crépin, l'inaugurazione della nuova sede dei vigili del fuoco volontari "Maison Pompier";
- l'inaugurazione è aperta a tutta la popolazione e il programma della giornata prevede la benedizione dei locali, una prova del gruppo giovanile e la possibilità di visitare la struttura, la nuova autopompa e i mezzi dei vigili del fuoco;
- verrà offerto un rinfresco aperto a tutti e il pranzo per i vigili del fuoco invitati, con la consegna di un gadget come ricordo della giornata;

PRESO ATTO che in data 11/05/2022, con nota iscritta al protocollo in pari data al n. 6114, qui allegata, l'Associazione Valdostana Vigili del fuoco volontari di Valtournenche, C.F. 91061640073, ha presentato una richiesta di contributo straordinario di € 6.500,00 finalizzato al sostegno finanziario dell'iniziativa e a copertura di parte del disavanzo quantificato, in via preliminare, in € 12.783,21;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione comunale valorizzare il servizio svolto dai vigili del fuoco e, in particolare, dalla sezione dei volontari di Valtournenche che:

- costituiscono un valido appoggio alla popolazione e alle Istituzioni in ogni genere di emergenza;
- sono una presenza puntuale e rassicurante verso le persone in difficoltà per le operazioni di primo soccorso;
- risultano sempre reperibili;
- vengono periodicamente preparati o aggiornati da personale qualificato, frequentando corsi di aggiornamento;
- svolgono un servizio volontario e gratuito;

PRESO ATTO che rientra tra i compiti istituzionali di questa Amministrazione lo sviluppo civile e sociale della propria comunità;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la *"Concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni"*, come modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 15/12/2021, e, in particolare:

- l'art. 2, lett. a) che definisce il contributo quale *"corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate agli artt. 2 e 3 dello Statuto comunale, aventi carattere occasionale o continuativo per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione"*;
- l'art. 7, comma 1 che testualmente recita: *"I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro che può essere erogata, con lo scopo di favorire il tendenziale pareggio di bilancio del soggetto beneficiario nei seguenti casi:*
 - *a sostegno di iniziative/eventi di interesse pubblico a carattere straordinario dell'ente o associazione richiedente;*

- *per l'acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario per un importo massimo pari al 50% della spesa sostenuta.*

RILEVATO che l'attività in parola rientra nella fattispecie di cui al summenzionato art. 7, in quanto:

- iniziativa di indubbio interesse pubblico, per le motivazioni sopra espresse;
- iniziativa a carattere straordinario poiché accessoria e marginale rispetto all'attività ordinaria del richiedente;

RICHIAMATI, in merito:

- l'art. 6, comma 9, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che vieta alle amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2011, di effettuare spese per sponsorizzazioni;
- il parere della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia – n. 1075/2010 che definisce la sponsorizzazione quale “(...) contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee), dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell'altra parte (sponsor)(...)”, pertanto “(...) la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine (...)” mentre “(...) non si configura invece quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost (...)”;

RITENUTO di aderire alla richiesta dell'Associazione Valdostana Vigili del fuoco volontari di Valtournenche mediante l'erogazione di un contributo straordinario a copertura del disavanzo di gestione ipotizzato, utile a “favorire il tendenziale pareggio di bilancio” (cfr. art. 7, comma 1, del regolamento comunale di cui sopra), nel rispetto dei principi di sussidiarietà tesi al perseguimento di interessi collettivi sopra enunciati, fino all'importo massimo di € 6.500,00;

EVIDENZIATO che, al fine della liquidazione del saldo del contributo in epigrafe entro i limiti massimi qui definiti, il soggetto richiedente dovrà altresì presentare idoneo rendiconto e documentazione delle spese sostenute e degli eventuali introiti goduti;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della L. R. 54/1998 e del vigente Statuto comunale;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente e, particolarmente, l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;

- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 2 del 28/02/2022**, con la quale si approvavano il bilancio di previsione pluriennale e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 31 del 16/03/2022**, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L. R. 7/12/1998, n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

VISTI altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI CONCEDERE un contributo straordinario, ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento comunale in materia di contributi, a favore dell'Associazione Valdostana Vigili del fuoco volontari di Valtournenche, C.F. 91061640073 – per l'inaugurazione della nuova sede "Maison Pompier", nel rispetto dei principi di sussidiarietà tesi al perseguimento di interessi collettivi sopra enunciati, fino all'importo massimo di **€ 6.500,00**;

DI SPECIFICARE che il presente contributo straordinario è concesso per favorire il tendenziale pareggio di bilancio dell'evento sulla base del bilancio preventivo presentato e comunque entro il limite massimo di € 15.000,00 come sopra definito;

DI DEMANDARE al responsabile di spesa, individuato nel responsabile dell'area economico-finanziaria, l'adozione degli atti amministrativi e contabili conseguenti e necessari alla corretta attuazione di quanto qui disposto, come di seguito specificato:

- assunzione di idoneo impegno di spesa a favore dell'Associazione Valdostana Vigili del fuoco volontari di Valtournenche, per l'importo complessivo massimo di € **15.000,00** (al lordo delle imposte e delle ritenute di legge), con imputazione della stessa al bilancio di previsione 2022, Capitolo 3407/4, Missione 11, Programma 1, PDCF 1.04.04.01.001;

DI AUTORIZZARE:

- l'eventuale liquidazione di uno o più acconti entro la percentuale complessiva del 60% dell'importo massimo qui stanziato, qualora vi siano i necessari presupposti giuridici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 12, del regolamento comunale in materia di contributi, fatto salvo l'obbligo del beneficiario di restituire totalmente o parzialmente l'acconto ricevuto qualora in sede di rendiconto

- delle spese sostenute e delle entrate godute - come previsto dal Comma 7 del citato Regolamento per la concessione dei contributi - risulti un disavanzo effettivo inferiore all'acconto già introitato;
- la liquidazione del saldo finale previa verifica della regolarità della documentazione prevista all'art. 7. commi 7, 8, 9 e 10, del regolamento comunale in premessa richiamato;

DI DARE ATTO che dell'attribuzione del vantaggio economico di cui in premessa dovrà essere data idonea pubblicità ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 14/03/2013, n. 33;

DI DARE idonea comunicazione di quanto qui disposto:

- al responsabile di spesa, per opportuna conoscenza e per l'adempimento di quanto di propria competenza;
- al beneficiario del contributo, per opportuna conoscenza.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott. REY RENÉ